

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 328

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SODANO Tommaso, MALABARBA
e MALENTACCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2001

—————

Piano di sicurezza per l’area vesuviana

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'area vesuviana, popolata da più di 600.000 persone e sormontata da un vulcano capace di poderose eruzioni, costituisce un elevatissimo rischio. Meno nota, forse, è la scandalosa situazione della pianificazione dell'emergenza che ancora oggi, nonostante siano passati cinque anni dalla trionfalistica presentazione del «Piano Vesuvio» e nonostante i miliardi spesi, si riduce ad un «documento guida» pieno di incongruenze (sulle quali si sono appuntate numerose critiche, tra le quali quelle del Partito della Rifondazione comunista) e ad una sarabanda di comitati, sotto-comitati, consulenti ed esperti vari, che con le loro contraddittorie indicazioni hanno, quasi dovunque, finora impedito ai comuni vesuviani di realizzare piani comunali di qualche utilità in una situazione di «emergenza Vesuvio».

Ancora oggi, anche dopo il grave sisma che ha scosso il Vesuvio il 9 ottobre 1999 (che pure avrebbe dovuto far scattare il livello I del piano di emergenza e che invece è stato disatteso), niente è stato fatto per adeguare le strade, le stazioni e i porti dell'area vesuviana ad una possibile evacuazione di massa, nessuna indicazione concreta sul «che fare» in caso di emergenza è stata data alle comunità locali, niente è stato fatto per indentificare le aree e gli alloggi destinati ad accogliere gli evacuati in caso di emergenza. Ancora oggi, non esiste nessuna stabile struttura (neanche un ufficio, all'Agazia di protezione civile, al Ministero dell'interno, alla prefettura di Napoli, alla regione Campania, alla provincia di Napoli) finalizzata a pianificare l'emergenza Vesuvio. E così, mentre ineffabili «esercitazioni di protezione civile» (come quella tenutasi a Somma Vesuviana) vengono date in pasto

ai *mass-media* per far credere che si sta facendo «qualcosa» e mentre nove comuni dell'area vesuviana sono stati costretti a creare un Comitato di coordinamento per spingere le strutture nazionali di protezione civile a realizzare una valida pianificazione dell'emergenza, la possibilità che un risveglio del Vesuvio trovi del tutto impreparate le strutture di protezione civile resta altissima.

Ugualmente drammatica è poi la situazione delle popolazioni vesuviane che, preoccupate per un possibile risveglio del Vesuvio e per le inadempienze delle strutture di protezione civile, da più parti richiedono, giustamente, incentivi per favorire un loro reinsediamento fuori dall'area non ottenendo, comunque, nessuna risposta.

Di fronte a questa grave situazione si pone l'irrimandabile esigenza di strutturare una serie di concrete iniziative e, quindi il disegno di legge qui proposto.

Esso vuole essere un agile strumento finalizzato esclusivamente alla riduzione del rischio Vesuvio e si compone di soli quattro articoli.

L'articolo 1 identifica i diciotto comuni già elencati dalla «Commissione incaricata di provvedere all'elaborazione di un piano di emergenza dell'area vesuviana connesso a situazioni di emergenza derivanti dal rischio vulcanico» come «aree ad elevato rischio vulcanico», prevedendo per essi un programma straordinario di prevenzione e una struttura preposta alla pianificazione dell'emergenza, specificati nei successivi due articoli.

L'articolo 2 delinea un programma straordinario della durata di dieci anni per favorire un esodo spontaneo e, quindi, un decongestionamento dell'area vesuviana. Certamente, la somma di 400 miliardi (appena 40 miliardi ogni anno per dieci anni) rappresenta una ci-

fra davvero esigua non solo rispetto all'enormità dei danni economici che potrebbe comportare una eruzione del Vesuvio ma anche rispetto all'impegno finanziario occorrente alla rilocalizzazione di tutta la popolazione vesuviana. Nonostante ciò questo programma di prevenzione (che è a termine e che quindi non vuole creare una ennesima «area assistita» a tempo indeterminato), se gestito con intelligenza, potrà innescare una consistente diminuzione della presenza antropica, e quindi abitativa, nell'area e una sua riqualificazione favorendo anche il reinsediarsi di

attività economiche più consone alle specificità del territorio.

Gli articoli 3 e 4 identificano una precisa struttura responsabile di tutta la pianificazione dell'emergenza Vesuvio, dalla quale vengono estromessi tutta una serie di enti. Un'esigenza, questa, fondamentale considerando l'elevata professionalità necessaria alla pianificazione di una emergenza così grave e che non può, certamente, essere sublimata con ineffabili «coordinamenti» tra vari enti e amministrazioni locali o con elefantiaci quanto deresponsabilizzanti «comitati».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Classificazione vulcanica)

1. I territori dei comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, Pompei, Portici, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco e Trecase sono classificati ai sensi della presente legge aree ad elevato rischio vulcanico. Per mitigare il rischio vulcanico sono istituiti:

a) il Programma straordinario di interventi per la mitigazione del rischio vulcanico nell'area vesuviana, di seguito denominato «Programma», della durata di dieci anni, mirante a favorire un progressivo decongestionamento dei comuni di cui al presente comma e a garantire la sicurezza delle popolazioni in caso di emergenza vulcanica;

b) l'Ufficio piano Vesuvio finalizzato alla realizzazione del Programma, alla redazione e all'aggiornamento del Piano nazionale di emergenza dell'area vesuviana e alla pianificazione di una futura emergenza relativa al Vesuvio.

2. Per la realizzazione del Programma e per il funzionamento dell'Ufficio piano Vesuvio è stanziata la somma di lire 400 miliardi.

Art. 2.

(Contenuti del Programma)

1. Al fine di incentivare l'esodo spontaneo della popolazione dei comuni di cui all'arti-

colo 1, per i cittadini residenti da almeno cinque anni sono previsti i seguenti benefici:

a) mutui a tasso agevolato finalizzati all'acquisto di abitazioni, da utilizzare come residenza primaria, ubicate in aree esterne a quelle dell'articolo 1;

b) riserva di quota del 5 per cento nella graduatorie per l'assegnazione di case popolari ubicate in comuni della regione Campania ad esclusione di quelli menzionati nell'articolo 1;

c) riserva di quota del 2 per cento nelle graduatorie per l'assegnazione di case popolari ubicate in regioni diverse dalla regione Campania;

d) riserva di quota del 5 per cento nei concorsi pubblici che prevedano lo svolgimento dell'attività lavorativa nella regione Campania in comuni diversi da quelli menzionati all'articolo 1;

e) riserva di quota del 2 per cento nei concorsi pubblici che prevedano lo svolgimento dell'attività lavorativa in comuni esterni alla regione Campania.

2. I cittadini che trasferiscono la loro residenza in Campania fuori dei comuni di cui all'articolo 1 e che, per motivi di lavoro, sono costretti a recarsi periodicamente nei suddetti comuni, usufruiscono gratuitamente dei trasporti pubblici e dei pedaggi autostradali da e per l'area vesuviana.

3. Gli immobili ubicati in aree ad elevato rischio vulcanico, di proprietà dei cittadini di cui al comma 1, possono essere acquistati dall'Ufficio piano Vesuvio che provvederà a demolirli.

4. Al fine di garantire la sicurezza delle popolazioni in caso di emergenza vulcanica sono previste le seguenti iniziative:

a) realizzazione di strutture, da eseguire anche in deroga agli attuali strumenti urbanistici, esclusivamente finalizzate alla salvaguardia delle popolazioni vesuviane in caso di emergenza vulcanica;

b) acquisizione e attrezzatura di aree poste all'esterno dell'area vesuviana dove reinsediare provvisoriamente parte dei profughi in caso di emergenza vulcanica e dove, eventualmente, reinsediare i comuni vesuviani in caso di grave emergenza Vesuvio.

Art. 3

(Finalità e competenze dell'Ufficio piano Vesuvio)

1. L'Ufficio piano Vesuvio:

a) redige il Piano nazionale di emergenza dell'area vesuviana e provvede al suo aggiornamento semestrale;

b) coadiuva i comuni vesuviani nella redazione e nell'aggiornamento semestrale dei loro piani di emergenza inerenti il rischio Vesuvio o, in subordine, li redige o li aggiorna per essi;

c) realizza campagne educative inerenti il rischio Vesuvio ed esercitazioni di protezione civile da tenersi semestralmente;

d) indica le linee di indirizzo che possono essere adottate dalle altre amministrazioni pubbliche per pianificare lo sviluppo urbanistico, economico e sociale dell'area vesuviana rapportandolo al rischio vulcanico;

e) attua gli interventi previsti nell'articolo 2.

2. Il Piano di cui alla lettera a) del comma 1 sostituisce il Piano redatto dalla Commissione incaricata di provvedere all'elaborazione di un piano di emergenza dell'area vesuviana connessa a situazioni di emergenza derivanti dal rischio vulcanico, istituita con decreto del Sottosegretario di Stato alla protezione civile del 9 agosto 1993, e il Piano che deve essere redatto da parte della Commissione incaricata di provvedere all'aggiornamento dei piani di emergenza dell'area flegrica e dell'area vesuviana connessi a situazioni di emergenza derivanti dal rischio vulcanico, istituita con decreto del Sottosegreta-

rio di Stato alla protezione civile del 10 febbraio 1996.

3. L'Ufficio piano Vesuvio assume:

a) le competenze inerenti al rischio Vesuvio della Commissione incaricata di provvedere all'aggiornamento dei piani di emergenza dell'area flegrea e dell'area vesuviana connessi a situazioni di emergenza derivanti dal rischio vulcanico;

b) le competenze inerenti alla redazione del Piano nazionale di emergenza dell'area vesuviana affidate all'Agenzia di protezione civile;

c) le competenze inerenti la redazione del Piano nazionale di emergenza dell'area vesuviana affidate alla Direzione generale della protezione civile e dei Servizi antincendi del Ministero dell'interno;

d) le competenze inerenti la redazione del Piano nazionale di emergenza dell'area vesuviana affidate, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, e della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, alla prefettura di Napoli, alla regione Campania e alla provincia di Napoli;

e) le competenze inerenti la redazione dei piani comunali di protezione civile per il rischio Vesuvio affidate, dalle citate leggi n. 225 del 1992 e n. 59 del 1997, ai comuni di cui all'articolo 1 della presente legge, qualora essi non provvedano alla redazione e approvazione del piano comunale di protezione civile per il rischio Vesuvio, ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 4.

(Organizzazione)

1. Unico responsabile dell'Ufficio piano Vesuvio è il suo direttore, nominato dal presidente della giunta regionale della Campania, sentito il parere del direttore dell'Agenzia di protezione civile, del presidente dell'amministrazione provinciale di

Napoli, dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, del direttore dell'Osservatorio vesuviano, del presidente dell'Ente nazionale parco Vesuvio.

2. Per lo svolgimento dei compiti affidati all'Ufficio piano Vesuvio, il direttore si avvale di dipendenti dell'amministrazione pubblica che sono distaccati o trasferiti presso l'Ufficio stesso, nonché della consulenza di esperti o di istituti di ricerca nazionali o internazionali, allo scopo stipulando appositi contratti.

3. Il direttore presenta semestralmente ai soggetti di cui al comma 1 una relazione sulle attività svolte dall'Ufficio; tutte le iniziative svolte dall'Ufficio e le documentazioni in suo possesso, senza eccezione alcuna, dovranno essere liberamente consultabili da chiunque, anche tramite un sito *Internet* appositamente creato.